



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE I - AFFARI GENERALI

Determina del Responsabile di Settore N. 413 del 22/09/2022
PROPOSTA N. 1697 del 22/09/2022

OGGETTO: GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS.
AMMISSIONE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 24 maggio 2022, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 24 maggio 2022, con la quale si approvava la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, che includeva anche il servizio di che trattasi;

VISTO il Decreto sindacale n. 19 del 15 dicembre 2020, con il quale il sottoscritto veniva nominato quale responsabile del settore affari generali e vicesegretario vicario, fino al 31 dicembre 2023;

VISTA la determinazione AG n. 294 del 30 giugno 2022, con la quale si provvedeva a:

- contrarre per l'affidamento dei servizi di sorveglianza sugli scuolabus durante il trasporto scolastico;
- approvare di tutti i documenti di gara;
- individuare il sottoscritto quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

VISTO l'articolo 11, comma 1, del disciplinare di gara di seguito riportato:

11.1. Verifica della documentazione amministrativa

Il R.U.P., scaduto il termine per la presentazione delle offerte, procede:

a) a verificare la tempestività e la correttezza formale delle offerte e dell'allegata documentazione;

b) a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45 comma 1, lettera b) del Codice (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, ultimo periodo, del Codice, il consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all'articolo 45 comma 1, lettera c) del Codice, partecipante alla gara abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

e) a verificare che non hanno presentato domande concorrenti che, in base alle dichiarazioni effettuate, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara.

ESAMINATA la questione della competenza ad ammettere o escludere dalla gara gli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione, come di seguito riportato: la competenza è del R.U.P. all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; [III, 19 giugno 2017, n. 2983](#); V, 6 maggio 2015, n. 2274; V, 21 novembre 2014, n. 5760);

EVIDENZIATO che la conclusione di cui al precedente capoverso trova conforto nella normativa in quanto l'[art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) ("Commissione giudicatrice") prevede che: "Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto". La disposizione definisce, insieme, la funzione della commissione giudicatrice e i limiti della sua competenza; essa svolge un'attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie, precludendo alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell'amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante.

ACCERTATO ulteriormente che, secondo il Tar Toscana, Sezione I, sentenza 19 maggio 2022, n. 685, le competenze del RUP sono da considerare esclusive ed intangibili, tali da estendersi fino all'adozione anche di provvedimenti come l'esclusione dalla gara. Il Tar Toscana aderisce, in effetti, ad un filone interpretativo molto consolidato, secondo il quale per un verso il provvedimento di esclusione dalla gara non deve essere considerato di competenza non della commissione di gara (organo straordinario dell'ente, abilitato dalla legge soltanto ad attribuire i punteggi nell'ambito di gare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa): al più, la commissione può svolgere funzioni di supporto al soggetto da considerare titolare della competenza ad escludere le imprese dalla gara, da individuare proprio nel Rup. La linea interpretativa riproposta dal Tar Toscana è quella secondo la quale il Rup è il dominus della procedura di gara, poiché è titolare di tutti i compiti prescritti, tanto da considerare illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di esclusione da una gara di appalto adottato dal Dirigente del settore comunale di interesse. Questa intangibilità delle funzioni del Rup deriverebbe dall'articolo 31, comma 3, del d.lgs. 50/2016, a mente del quale "Il Rup, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti".

RIBADITO "a fortiori" che l'[art. 80](#) ("Motivi di esclusione") d.lgs. n. 50 cit., in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8, 10 – bis) individua nella "stazione appaltante" (e non nella commissione giudicatrice) il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell'operatore economico.

VISTO l'articolo 31, comma 3, del codice dei contratti, il base al quale il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relative alle procedure.....che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

RICORDATO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva in data 12 settembre 2022;

VISTA la determinazione di nomina della commissione giudicatrice n. 410 del 21 settembre 2022;

DATO ATTO che, entro il termine suddetto, pervenivano n. 7 istanze di partecipazione alla gara, da parte delle seguenti ditte:

- 1) **ASSISTENZA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA** Telefono: 0736/344135, pec: info@pec.assistenza2000.it, p. iva: 01583280449;
- 2) **BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE** pec: blueline@pec.it, p. iva: 01940460692
- 3) **CONSORZIO GLOBAL MED CARE** Telefono 0872-220260, Pec: direzione@pec.consorziogmc.eu, p. iva: 01804670683
- 4) **CRISTOFORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS** Telefono: 0550541357, Pec: coopcristoforo@pec.wmail.it, Partita IVA 05206930488
- 5) **FORMUP SOCIETA' COOPERATIVA AR.L.** Telefono: 0871869230, Pec: formup@pec.it, p. iva: 02449630694
- 6) **LA SCINTILLA SOCIETA' COOPERATIVA** Telefono: 069364227, Pec: lascintilla@pec.it, p. iva: 01930591001
- 7) **SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VERDEAQUANUOVORIZONTI** Telefono: 086224211, Pec: verdeaquanuoviorizzonti@pec.it, p. iva: 01400180665

VERIFICATA l'insussistenza, in capo allo scrivente, di situazioni di conflitto d'interesse nei confronti degli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 42 del codice dei contratti, stante l'assenza, diretta o indiretta, di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura d'appalto;

DATO ATTO dell'insussistenza pure di qualsiasi situazione di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale: *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

PROCEDUTO a verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa pervenuta, in seduta pubblica, con le seguenti risultanze: documentazione completa e regolare da parte di tutte le ditte;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nonché in base alla normativa sopra richiamata,

- 1) AMMETTERE tutti gli operatori economici che facevano richiesta di partecipazione alla gara;

2) Trasmettere il presente atto alla commissione giudicatrice per la prosecuzione del procedimento di gara con l'apertura delle offerte tecniche ed economiche.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1697 del 22/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 22/09/2022.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1970

Il 22/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1350 del 22/09/2022 con oggetto:
**GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS.
AMMISSIONE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 22/09/2022.